



FEDERCULTURE

Prot. n. 81/25/FS/UL/dlm

Roma, 9 dicembre 2025

**Alle Aziende
ed Enti Associati
Loro Sedi**

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 5/25

Oggetto: Disposizioni per la semplificazione.

Cari Associati,

vi comunichiamo che è stata approvata definitivamente e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 281 del 3-12-2025) la [legge 2 dicembre 2025, n. 182](#), recante *“Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”*.

Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, contiene anche disposizioni per i settori della cultura e dello spettacolo che vi descriviamo di seguito.

Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici (ART. 25)

La norma dispone che alla spedizione di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale non si applicano gli articoli 83 e 84 del D.P.R. n. 156 del 1973. Si ricorda che l'art. 83 vieta di includere, nelle corrispondenze e nei pacchi ordinari, denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore e l'art. 84 prescrive l'obbligo di assicurazione per lettere e pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore.

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (ART. 34)

La norma disciplina il contenuto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, ai sensi dell'art. 7, co. 2 del decreto legge n. 201/2024 ha sostituito - a determinate condizioni - a partire dal 1° gennaio 2025, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che possiedono determinati requisiti (spettacoli che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le



ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti). In particolare, si stabilisce che la SCIA deve:

- indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo;
- deve essere corredata
 - delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
 - di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
 - della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

Si prevede, inoltre, che l'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Quest'ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 7 co. 2 del d.l. n. 201/2024, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del DPR n. 445/2000, può adottare i predetti provvedimenti anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.

Disposizioni in materia di permesso di costruire immobili vincolati (ART. 40)

La norma modifica e integra l'art. 20, co. 8 del DPR n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire. In particolare, la disposizione:

- prevede il meccanismo del silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali siano ottenuti e validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assensi comunque denominati;



- assoggetta la domanda di permesso di costruire per cui sussistano i predetti vincoli alle disposizioni sulla conferenza dei servizi, facendo salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire.

Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali (ART. 42)

La norma prevede l'inserimento dell'art. 182-bis al codice dei beni culturali e del paesaggio, introducendo un regime transitorio per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali. Nel dettaglio, il nuovo art. 182-bis prevede che, in via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis.

Si stabilisce, inoltre, che la qualifica di restauratore di beni culturali sia attribuita a seguito di apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028. Le modalità applicative della predetta disciplina saranno stabilite con decreto del Ministro della cultura.

Diritto esclusivo sulle fotografie (ART. 47)

La norma novella l'art. 92 della legge n. 633/1941 recante protezione del diritto d'autore, estendendo da venti a settant'anni la durata del diritto esclusivo sulle fotografie. La norma si riferisce alle fotografie "semplici", definite dall'art. 87 della medesima legge quali immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono ricomprese in tale definizione le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci (ART. 52)

La disposizione reca una norma di interpretazione autentica, in base alla quale i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono



rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.

Procedura di designazione e nomina dei rappresentanti delle istituzioni AFAM (ART. 56)

L'articolo stabilisce che, al fine di potenziare l'attività di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

La norma prevede inoltre disposizioni transitorie applicabili nelle more di adozione del succitato decreto ministeriale.

Presidente e componenti del Cda delle istituzioni dell'AFAM (ART. 57)

La disposizione reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, co. 342 della legge n. 190/2014, in base alla quale i compensi ivi previsti sono riconosciuti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica senza le limitazioni previste dall'art. 5, co. 9 del decreto legge n. 95/2012 per il conferimento di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche a persone collocate in quiescenza, fermo restando le limitazioni previste da altre disposizioni di legge (art. 1, co. 489 della legge n. 147/2013 e dagli artt. 14, co. 3 e 14.1, co. 3 del d.l. n. 4/2019).

4

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare i nostri uffici scrivendo all'indirizzo e-mail legislativo@federculture.it.

Cordiali saluti.

Federculture